

COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

ART. 6 LEGGE 8.6.1990, N. 142

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 4.2.1992, esecutiva il 2.3.1992.

Modificato a seguito disposizione del CO.RE.CO. – Novara Atti n. 11/1 del 26.2.1992.

CAPO I

Disposizioni preliminari

ART. I

Validità del referendum

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del referendum consultivo previsto dagli articoli 40 - 41 – 42 – 43 dello statuto.
2. Il referendum non è valido se non partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori.

CAPO II

Referendum di iniziativa del Consiglio Comunale

ART. 2

Ammissibilità e proponibilità

1. Quando il referendum sia di sua iniziativa, il Consiglio Comunale, formula la richiesta a norma dell'art. 40 dello statuto e contestualmente si pronunzia in ordine ai presupposti di ammissibilità e di proponibilità, adottando motivata deliberazione.
2. Con la stessa deliberazione, formula il quesito, che per brevità e chiarezza deve consentire la più ampia comprensione.
3. Il referendum viene indetto dopo che la deliberazione di cui ai precedenti commi sia divenuta esecutiva a norma di legge.

CAPO III

Referendum di iniziativa popolare

ART. 3

Deposito richiesta

1. La proposta di richiesta di referendum, sottoscritta da almeno cinquanta elettori del Comune con firme autenticate nei modi di legge, deve essere depositata nella Segreteria Comunale da due delegati, scelti tra i richiedenti, a ciò espressamente autorizzati.
2. Il Segretario Comunale dà atto del deposito mediante processo verbale redatto in duplice copia, una delle quali viene consegnata ai delegati.

ART. 4

Ammissibilità e proponibilità

1. Entro quindici giorni dal deposito in Segreteria della richiesta di referendum, il Consiglio Comunale giudica sull'ammissibilità per materia e sulla proponibilità nonché sulla formulazione del quesito, che deve avere le caratteristiche di cui al precedente art. 2, comma 2°.
2. Nei quindici giorni successivi al giudizio la decisione è notificata ai delegati nelle forme di legge, nonché pubblicizzata con apposito manifesto del Sindaco.

ART. 5

Raccolta firme

1. Ove la decisione sia favorevole all'indizione del referendum, i richiedenti provvedono alla raccolta delle firme.
2. A questo fine sono utilizzati fogli di dimensioni uguali, ciascuno dei quali deve riportare all'inizio di ogni facciata, dattiloscritta o con stampigliatura, il contenuto del quesito proposto.
3. Accanto alle firme, da autenticarsi nei modi di legge, devono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore.
4. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio: in questo caso, oltre alla data, indica il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

ART. 6

Deposito firme

1. I fogli, contenenti le firme raccolte con le modalità di cui all'articolo precedente, vengono depositati nella Segreteria Comunale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione di ammissibilità e di proponibilità, di cui all'art. 4, 1° comma.
2. Dell'avvenuto deposito Il Segretario rilascia ricevuta con le modalità di cui all'art. 3, 2° comma.

ART. 7

Verifica firme

1. Nei trenta giorni successivi al deposito delle firme, la Giunta Comunale, in seduta pubblica preannunciata almeno tre giorni prima, verifica la regolarità della documentazione, accertando il possesso della qualità di elettore da parte dei sottoscrittori sulla base di un attestato, anche cumulativo, di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, rilasciato d'ufficio. A tale seduta della Giunta Comunale devono essere invitati i Capigruppo presenti in Consiglio.
2. E' ammessa la regolarizzazione degli atti, se al momento della verifica non è ancora scaduto il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente.
3. Se la verifica dà esito sfavorevole, il Sindaco respinge la richiesta di referendum, dandone senza indugio motivata comunicazione ai delegati.
4. Contro la decisione contraria all'indizione del referendum, qualunque elettore del Comune può proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale.

CAPO IV

Procedimento

ART. 8

Indizione del referendum

1. Quando la verifica dà esito favorevole, oppure il referendum sia stato proposto dal Consiglio Comunale, il Sindaco indice il referendum, che avrà luogo in una giornata festiva, nel 45° giorno successivo all'affissione del manifesto con il quale viene data notizia dell'avvenuta indizione e comunque entro 120 giorni dalla data di presentazione delle firme dei richiedenti alla Giunta Comunale.
2. Copia del manifesto viene inviata al presidente della sottocommissione elettorale circondariale e al Prefetto, con l'eventuale richiesta di servizio d'ordine presso i seggi a mezzo della forza pubblica ove non possa provvedere il corpo di vigilanza urbana.
3. Copia del manifesto viene altresì inviata al provveditore agli studi, qualora i seggi siano ubicati in locali scolastici.

ART. 9

Rinvio della consultazione

1. Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata, il Sindaco ne dispone il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con apposito manifesto.
2. Detto rinvio non può superare il termine di novanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccetto quelle successive all'insediamento dei seggi.
3. La nuova data viene fissata dal Sindaco e portata a conoscenza degli elettori con apposito manifesto.
4. Del rinvio e della nuova data della consultazione deve essere data comunicazione al presidente della sottocommissione elettorale circondariale, al Prefetto ed, eventualmente al Provveditore agli studi.

ART. 10

Elettorato attivo

1. Partecipano alla votazione tutti coloro che, nel giorno fissato per la consultazione, sono iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. La revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali si effettua con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 32, 32 bis e 33 del decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 1967, n. 223.

ART. 11

Certificati elettorali

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori entro il quinto giorno precedente la consultazione.
2. I certificati non recapitati al domicilio e i duplicati sono ritirati presso gli uffici comunali a decorrere dal quarto giorno precedente la votazione.
3. I certificati sono forniti dal Comune e hanno le caratteristiche essenziali risultanti dai modelli previsti per i referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352.
4. Gli elettori residenti all'estero, cui deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvenuta indizione del referendum, ritirano il certificato elettorale presso gli uffici comunali.

ART. 12

Propaganda elettorale

1. Le affissioni di propaganda elettorale sono eseguite nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti nella materia.

2. Le riunioni elettorali in luogo pubblico si svolgono dandone avviso al questore almeno tre giorni prima, con le modalità indicate nell' art. 19 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Nel giorno precedente e in quello stabilito per la votazione, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali o altri e manifesti di propaganda.
4. Nel giorno destinato alla votazione è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall' ingresso delle sezioni elettorali.
5. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di affissione del manifesto di indizione del referendum.

ART. 13

Ufficio di sezione per il referendum

1. La Giunta comunale provvede alla nomina del presidente e di tre scrutatori per ciascuna delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. Il presidente sceglie tra gli scrutatori il vice presidente e il segretario, incaricato della redazione del verbale.
3. Alle operazioni dell'ufficio di sezione devono essere presenti almeno tre componenti.
4. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione possono assistere, ove lo richiedano, un delegato per ogni sezione prescelto tra i cinquanta sottoscrittori di cui all'art. 3, che tali risultino da dichiarazione del Segretario Comunale, e i capigruppo consiliari, che tali risultino da dichiarazione del Sindaco. La richiesta deve essere presentata al presidente dell'ufficio di sezione, prima dell'inizio della votazione.
5. Nelle sezioni, dove esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è elevato a cinque.
6. Per le sezioni, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il voto degli elettori ivi degenti viene raccolto da un seggio speciale, composto dal presidente e da due scrutatori,

nominati dalla Giunta Comunale. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario.

7. Gli scrutatori vengono nominati, mediante sorteggio, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno precedente quello della consultazione. Nello stesso periodo viene nominato il presidente.
8. La Giunta comunale determina il compenso spettante ai componenti dell'ufficio di sezione nella misura dei due terzi di quello stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, 1° comma, della legge 4 aprile 1985, n. 117. Il compenso spettante ai componenti del seggio speciale è determinato in misura uguale a quello stabilito con il predetto decreto.

ART. 14

Consegna materiale e stampati

1. Il Sindaco provvede affinché, alle ore sei del giorno fissato per la consultazione, siano consegnati al presidente dell'ufficio di sezione:
 - a) il bollo (timbro tondo) del Comune;
 - b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla sottocommissione elettorale circondariale, e copia autentica della lista stessa per l'affissione nel seggio;
 - c) il verbale di nomina degli scrutatori;
 - d) il pacco delle schede, debitamente sigillato;
 - e) l'urna occorrente per la votazione;
 - f) un esemplare del manifesto di indizione del referendum;
 - g) un congruo numero di matite copiative per il voto;
 - h) il modello del verbale predisposto e approvato dalla Giunta Comunale e gli altri stampati occorrenti;
 - i) il pacco di cancelleria;
 - l) l'elenco degli elettori deceduti posteriormente alla revisione dinamica straordinaria delle liste e deceduti prima, ma non cancellati dalle liste;
 - m) l'elenco degli elettori che hanno ottenuto il duplicato del certificato elettorale.
2. Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune in numero pari a quello degli elettori della sezione maggiorato del 15% e hanno le caratteristiche risultanti dai modelli previsti per i referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352. Esse riportano sulla faccia esterna la denominazione del Comune e contengono, nella parte interna, il quesito formulato, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.
3. L'utilizzo del materiale elettorale di proprietà dello Stato è autorizzato dal Prefetto.

ART. 15

Compilazione del verbale

1. Nel verbale devono essere riportate in maniera analitica tutte le operazioni dell'ufficio.

ART. 16

Operazioni preliminari alla votazione

1. Subito dopo la consegna del materiale e degli stampati occorrenti per la votazione e per lo scrutinio, il presidente apre il pacco sigillato contenente le schede, ne preleva un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione e imprime a tergo di ciascuna scheda il bollo del Comune.
2. Quindi distribuisce in parti uguali le schede timbrate agli scrutatori, che appongono la loro firma accanto al bollo del Comune.
3. Le schede autenticate vengono custodite nella scatola che conteneva le schede, indicata alla lettera d del precedente art. 14, mentre quelle avanzate vengono riposte in una busta.
4. Durante le operazioni di cui ai commi precedenti, i componenti del seggio non si possono allontanare.
5. Il presidente dichiara aperta la votazione alle ore otto, dando atto nel verbale dei motivi che hanno determinato eventuali ritardi nell'apertura della votazione.

ART. 17

Votazione

1. La votazione si svolge dalle ore sette alle ore ventuno.
2. Per esercitare il diritto di voto, l'elettore si presenta personalmente all'ufficio della sezione presso la quale è iscritto, provvisto di un documento di identità e del certificato elettorale.
3. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiara elettori del Comune, oppure della attestazione del Sindaco rilasciata a norma dell'art. 32 bis del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Sulla sentenza e sull'attestazione, il presidente annota l'avvenuta manifestazione del voto, apponendo la propria firma e il bollo.
4. Il presidente e gli scrutatori, i delegati e i capigruppo consiliari, di cui all'art. 13, 4° comma, nonché agli ufficiali e agenti della forza pubblica e i vigili urbani in servizio di ordine pubblico, possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune.
5. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti a cura del presidente in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.
6. Gli elettori che votano nei luoghi di cura vengono iscritti in una lista aggiunta.
7. Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa, un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
8. Gli elettori che, al momento della chiusura della votazione, si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
9. Durante la votazione deve essere affisso nel seggio un esemplare del manifesto di indizione del referendum.

ART. 18

Votazione degli elettori non deambulanti

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di

voto in altra sezione del Comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui ai successivi commi, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale.

2. Gli elettori di cui al comma uno sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio della sezione presso la quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.
3. Le attestazioni mediche di cui al comma uno sono allegate al verbale dell'ufficio.
4. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di indizione del referendum, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di cui all'art. 13, 4° comma, e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio.
5. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
6. Nelle sezioni elettorali di cui al comma uno deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

ART. 19

Operazioni preliminari allo scrutinio

1. Decorse le ore ventuno il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero degli elettori, risultante da quelli iscritti nella lista autenticata dalla sottocommissione elettorale circondariale più il numero dei cittadini dichiarati elettori in base a una sentenza o ad attestazione del Sindaco.
2. Determina quindi il numero degli elettori che hanno votato, accertando:
 - a) il numero degli elettori iscritti nella lista della sezione, che risultano aver votato;
 - b) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza o attestazione del Sindaco;

- c) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione;
 - d) il numero dei votanti di cui all'art. 17, 4° comma;
 - e) il numero degli elettori, degenti in luoghi di cura, ammessi a votare.
- 3.** La lista della sezione, utilizzata per la votazione, deve essere vidimata in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiusa in un piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Segretario Comunale, che ne rilascia ricevuta.
- 4.** Il Segretario Comunale invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di tre giorni dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per cinque giorni nella Segreteria Comunale e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

ART. 20

Scrutinio

- 1.** Appena compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono svolgersi senza interruzione.
- 2.** Deve farsi menzione nel verbale dei voti validi dati a ciascuna delle risposte, delle schede e dei voti nulli e delle schede bianche, nonché delle decisioni del presidente in ordine ai voti contestati.
- 3.** Le schede bianche, le schede nulle (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati nulli del presidente) e i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio e allegati al verbale, chiusi in un plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario.
- 4.** Tutte le altre (comprese quelle contenenti voti contestati e dichiarati validi dal presidente) devono essere numerate e chiuse in un plico sigillato, da unirsi al verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
- 5.** Sulla nullità delle schede e sui voti contestati, nonché sopra tutte le difficoltà e gli incidenti sollevati decide il presidente, uditi gli scrutatori.

6. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualevolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto del comma seguente.
7. Sono nulli in particolare i voti contenuti in schede:
 - a) che non sono quelle di cui al comma 2 dell' art. 14 o non portano la firma dello scrutatore o il bollo del Comune;
 - b) che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) nelle quali l'elettore abbia tracciato il segno completamente fuori dei rettangoli contenenti le risposte ai quesiti.
8. I voti validi, le schede bianche e quelle contenenti voti nulli devono essere singolarmente riportati in una tabella di scrutinio, fornita dal Comune.

ART. 21

Formazione del verbale

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
2. Il verbale dovrà indicare anche il numero degli elettori iscritti nella sezione, nonché di quelli che, ancorché non iscritti, hanno votato ai sensi dell'art. 17, comma 3° - 4° dell'art. 18.
3. Il verbale, redatto in duplice esemplare, è firmato in ciascun foglio da tutti i componenti dell'ufficio.
4. Dopo la sottoscrizione del verbale, l'adunanza viene sciolta.
5. Un esemplare del verbale, insieme alla tabella di scrutinio, viene chiuso in un plico sigillato, firmato dal presidente e dal segretario e immediatamente depositato nella Segreteria del Comune; gli altri allegati di cui all'art. 20, commi 3° e 4°, vengono consegnati unitamente al plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio.
6. L'altro esemplare del verbale viene depositato nella Segreteria del Comune, perché ogni elettore ne possa prendere visione.
7. I plichi contenenti la documentazione di cui al precedente comma cinque devono essere adeguatamente custoditi e non possono essere aperti per alcun motivo, salvo quanto previsto nel comma successivo.

8. Il plico contenente il verbale e la tabella di scrutinio viene aperto dalla Giunta Comunale per il riepilogo dei risultati; gli altri plichi di cui al precedente comma cinque sono tenuti a disposizione del competente organo giurisdizionale, investito di eventuali ricorsi.

ART. 22

Riepilogo dei risultati

1. Nei cinque giorni successivi alla chiusura dei seggi la Giunta Comunale, senza modificare in alcun caso quanto risulta dagli atti, procede in seduta pubblica, preannunciata almeno tre giorni prima, al riepilogo dei risultati di ciascun seggio, utilizzando esclusivamente il verbale del seggio, ed eventualmente, la tabella di scrutinio ove il verbale non riporti i dati relativi ai votanti o ai voti validi o alle schede bianche o alle schede contenenti voti nulli. A tale riunione della Giunta Comunale devono essere invitati i capigruppo presenti in Consiglio.
2. A tal fine determina il numero degli elettori e il numero dei votanti e accerta il numero dei voti validi attribuiti a ciascuna risposta, effettuando le operazioni anche nel caso previsto dall'art. 1, 2° comma.
3. Se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa siano superiori a quelli attribuiti alla risposta negativa; altrimenti è dichiarato respinto.

ART. 23

Manifesto esito referendum

1. Il Sindaco dà notizia con apposito manifesto dell'esito del referendum.

CAP. V

Disposizioni finali

ART. 24

Riconsegna locali scolastici

1. I locali scolastici, eventualmente utilizzati come seggi, sono restituiti all'autorità competente nel giorno feriale successivo allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio o, al più tardi, in quello seguente; ove il Comune intenda avvalersi di tale ultima possibilità, deve darne congruo avviso alla stessa autorità.

ART. 25

Ricorso avverso alle operazioni elettorali

1. Qualunque elettore del Comune può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la deliberazione con la quale la Giunta Comunale ha proclamato l'esito del referendum.

ART. 26

Effetti del referendum

1. Ove la proposta oggetto di referendum abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Comunale o la Giunta, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a pronunciarsi in merito alle proposte nei termini e con le modalità indicati nell'art. 42 dello Statuto.
2. Il ricorso avverso le operazioni referendarie di cui al precedente art. 25, non produce alcun effetto sospensivo o risolutivo delle pronunce adottate dall'organo deliberativo.
3. L'eventuale annullamento giurisdizionale delle operazioni referendarie comporta l'obbligo di riesaminare i provvedimenti deliberativi di cui al comma 1° sotto il profilo della motivazione.

ART. 27

Casi in cui il referendum non può aver luogo

1. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
2. E' rinviato di diritto in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
3. Il rinvio è portato a conoscenza degli elettori con apposito manifesto.

ART. 28

Lavoro straordinario

1. In applicazione dell'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136 il personale comunale addetto ai servizi elettorali può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di ottanta ore mensili dalla data di affissione del manifesto di indizione del referendum sino al decimo giorno successivo alla data della consultazione.

ART. 29

Conservazione degli atti

1. Il verbale, le schede e gli altri atti concernenti la consultazione devono essere conservati fino alla scadenza dei termini per proporre il ricorso di cui all'art. 25, ad eccezione di un esemplare del verbale, che deve essere conservato nell'archivio comunale senza limiti di tempo, unitamente, se del caso, alla tabella di scrutinio.
2. L'invio al macero viene effettuato previo esperimento della procedura per lo scarto degli atti di archivio, prevista dalla legge.

ART. 30

Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punitive, ove il fatto non sia diversamente disciplinato dalla legge, con la sanzione amministrativa da lire 100.000 lire 1.000.000.
2. Si applicano l'art. 107 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e il capo 1, sezioni 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 31

Rinvio ad altre leggi

1. Per ciò che non è previsto nel presente regolamento, si richiamino, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni, nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni e nella legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e integrazioni.